



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.D.G 234

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto di Ateneo di cui al D.R. 657 del 4 luglio 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016 - 2018;
- VISTO il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 (pubblicato in G.U. Serie generale n. 47 del 25 febbraio 2020) che all'art. 1, lett. i) stabilisce che "a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità";
- VISTA la Direttiva n.2 del 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica recante "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- VISTI i provvedimenti del Rettore con i quali sono state assunte, fin dal 12 marzo 2020, misure urgenti in materia di contenimento del contagio da Corona Virus e da ultimo il D.R. n. 233 del 26.02.2021 efficace fino al 05.03.2021;
- VISTA la D.D.G. n. 377 del 09.03.2020 con il quale l'Ateneo ha attivato in via straordinaria il lavoro agile riservato al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Ateneo quale misura di contrasto all'emergenza sanitaria covid-19 con le modalità di cui al "REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE STRAORDINARIA DEL LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19";
- VISTE le Determine del Direttore Generale con le quali, a partire dal 12.03.2020, sono state assunte disposizioni relative allo svolgimento dell'attività lavorativa in forma agile in deroga alle disposizioni di cui agli artt. da 18 a 23 della L. 81/2017 e da ultimo la DDG n. 47 del 15.01.2021 efficace fino al 15.02.2021;
- VISTO il D.L. n 18 del 17.3.2020 rubricato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 87 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali";
- VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni." ed in particolare nella parte in cui prevede che "la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell'articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020”

- TENUTO CONTO inoltre che la suddetta Direttiva prevede che “le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nelle sede di lavoro – anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio – sia con modalità agile” ed inoltre “le amministrazioni dovranno valutare (...) se le nuove o maggiori attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività”.
- VISTI gli esiti della riunione dell’Unità di Crisi d’Ateneo tenutasi in data 10.06.2020 in cui si è approvato l’avvio di ulteriori attività tra cui la riapertura delle biblioteche e l’attività di ricevimento dei docenti nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Documento Programmatico di Fase 2 per come aggiornato dalla medesima Unità di Crisi nella seduta del 12.05.2020;
- TENUTO CONTO della necessità di garantire le attività amministrative necessarie per l’avvio del prossimo anno accademico, per la ripresa dell’attività di edilizia universitaria (manutenzione e nuove realizzazioni) nonché per la riattivazione di alcuni servizi, nel rispetto delle misure di sicurezza rivolte alla tutela del personale dipendente dell’Ateneo, degli studenti e dell’intera comunità accademica e al contempo non arrecare pregiudizio all’attività didattica e di ricerca che, pur se con restrizioni, non è stata mai oggetto di sospensione;
- VISTO il Documento Programmatico “Fase 2” approvato dall’Unità di crisi per come aggiornato nella seduta del 12.05.2020;
- VISTE le “Informazioni e raccomandazioni del Direttore Generale, in qualità di Dirigente designato, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81 del 2008, a seguito dell’aggiornamento al Documento Programmatico (Fase 2)” di cui al documento prot. 9043 del 18.05.2020;
- VISTO il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 263, comma 1, che, così come emendato dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recita: “Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto”;

- VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTA la circolare n. 13 del 04.09.2020 adottata congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro della Salute avente ad oggetto gli aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”;
- TENUTO CONTO che per l'efficace svolgimento delle suddette attività didattiche con le modalità in presenza o “miste” secondo i provvedimenti assunti dagli Organi Collegiali risulta necessaria una maggiore presenza fisica in servizio del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo;
- TENUTO CONTO che con note prot. 849 del 08.09.2020 e 855 del 09.09.2020 è stato dato avvio alla mappatura delle attività da svolgere in modalità agile con annessa indicazione delle unità di personale da assegnare allo svolgimento delle stesse;
- TENUTO CONTO il Documento Programmatico di “Fase 2” risulta temporaneamente vigente anche per la Fase 3 poiché non sono intervenute modificazioni da parte dell'Unità di Crisi sulle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento dell'attività amministrativa;
- VISTO il DM 19 ottobre 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, pubblicato sulla G.U. Serie generale - n. 268 del 28-10-2020, ed in particolare l'art. 3, comma 1;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 10, lett. o), che dispone che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: [...] sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; [...] nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”; l'art. 1, comma 10, lett. u), che dispone che “le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curriculari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22;

- VISTO il DPCM del 14 Gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" la cui efficacia scadrà il 5.03.2021;
- TENUTO CONTO che l'efficacia delle disposizioni di cui al DDG 150 del 15.02.2021 terminerà il 28.02.2021;
- RITENUTO necessario disciplinare le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa nelle more dell'adozione degli annunciati provvedimenti amministrativi;

DISPONE

Per quanto espresso nel preambolo

ART.1

L'efficacia delle disposizioni di cui al DDG n. 150 del 15.02.2021 è prorogata fino al 05.03.2021.

ART. 2

Le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire delle modificazioni alla luce di ulteriori sviluppi relativi all'emergenza sanitaria o provvedimenti delle competenti Autorità e all'esito del procedimento di cui all'art. 263 della L. 77/2020.

Catanzaro, 26.02.2021

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Sigilli